



TITOLO I

Art. 1 Costituzione

Ai sensi degli artt. 36 ss. c.c., è costituita un'Associazione culturale denominata "DOMOS", nel seguito indicata come Associazione.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro alcuno.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede attualmente in Roma (RM) via Lago di Lesina n. 91; la sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in tutta Italia.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità aventi natura culturale, sociale, didattica ed accademica, intendendo aumentare le conoscenze individuali degli associati per un migliore sviluppo delle relative attività personali e professionali, nonché promuovere, curare e divulgare la loro formazione giuridica ed economica.

In particolare, l'Associazione ha inoltre come oggetto le seguenti finalità:

- la promozione di attività formative, di studio, di seminari e di laboratori di scrittura forense, nonché attività di ricerca, aggiornamento, sviluppo e crescita delle conoscenze e delle competenze professionali, nell'ambito delle materie giuridiche e quant'altro alle stesse sia strettamente correlato od attinente;
- l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo a mezzo di persone iscritte in albi professionali, docenti, avvocati, magistrati, commercialisti, professori, istituzioni universitarie ed enti o associazioni affini, di attività di formazione e aggiornamento professionale, in proprio e per conto terzi, anche tramite specifici corsi, seminari, convegni, incontri e studi;
- la predisposizione e divulgazione, anche tramite la collaborazione di società ed altre associazioni affini, di pubblicazioni aventi carattere informativo, didattico e scientifico propedeutiche ed attinenti all'oggetto sociale;
- la formazione professionale mediante corsi di base e avanzati realizzati in convenzione, finanziati e/o cofinanziati da enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, finanziati e/o cofinanziati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e dal Fondo Sociale Europeo;
- la divulgazione delle attività svolte e programmate nonché dei risultati conseguiti mediante partecipazione a convegni ed eventi privati e pubblici in genere, l'organizzazione di manifestazioni promozionali, attività di ricerca, attività editoriale, pubblicazione di opere tecniche, di materiale informativo su supporto cartaceo, magnetico, informatico ed audiovisivo; gestione spazi interattivi sul WEB e su altri mass media dedicati alla formazione ed alla informazione;
- l'adeguamento della formazione professionale della professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro e revisore legale e pertanto la divulgazione, promozione ed incentivazione degli strumenti culturali per la diffusione

delle problematiche tecniche, economiche, giuridiche, societarie, tributarie, del lavoro e delle discipline sociali e sindacali.

- la gestione delle attività formative ed informative, anche unitamente o a mezzo di società ed associazioni aventi scopi affini ed analoghi, in materia di valutazione, monitoraggio e prevenzione dei rischi, predisposizione delle procedure aziendali, dei piani operativi e della documentazione per l'applicazione della normativa in materia di security, sicurezza sul lavoro, procedure ambientali, modelli organizzativi, codici etici e disciplinari di comportamento per la responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, protezione dei dati personali, revisione annuale dello stato delle procedure e delle misure minime di sicurezza.

- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

-

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche od enti in generale, che condividano gli scopi istituzionali della stessa. Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;
- i soci onorari;
- i soci sostenitori.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea generale.

4. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5. Sono soci ordinari dell'Associazione coloro i quali aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, richiedendone l'iscrizione e versando la relativa quota.

6. Sono soci onorari dell'Associazione coloro i quali, per le loro specifiche qualità personali, siano riconosciuti tali dagli organi dell'Associazione stessa. Tali soci sono esonerati dal versamento della quota associativa.

7. Sono soci sostenitori dell'Associazione coloro i quali si impegnino a sostenere le attività sociali effettuando versamenti al fondo comune di dotazione.

8. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Art. 6 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a) Recesso: Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

b) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

c) Esclusione: in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso

con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tale ipotesi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

TITOLO IV

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il comitato esecutivo;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il collegio dei Revisori dei conti;
- il collegio dei Probiviri.

Art. 8 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono intervenire in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato può rappresentare al massimo 1 (uno) altro associato.

L'assemblea approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 9 Convocazione e validità dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente, anche fuori della sede sociale purché in Italia, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aderenti in regola con il pagamento della quota associativa o da almeno 2 (due) consiglieri oppure dal collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza di essi l'assemblea nomina il proprio presidente.

3. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

4. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

5. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

6. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., anche per le modifiche dello statuto.

7. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o eventuale contributo versati.
8. Le deliberazioni assembleari debbono essere trascritte nei libri sociali e, comunque, copia delle deliberazioni medesime, dei bilanci o rendiconti, dovrà essere affissa presso la sede sociale per i quindici giorni successivi.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 5 (cinque) membri, scelti dall'assemblea fra i soci fondatori, i soci onorari e i soci sostenitori.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, ed eventuali indennità per la carica svolta.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- stabilire la quota associativa annuale, amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- istituire sedi operative, nominando i relativi responsabili, con potere di revoca.

Art. 12 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine ai bilanci (consuntivo e all'eventuale preventivo) da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, ed all'ammontare della quota sociale, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13 Il Presidente ed il vicepresidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 3 (tre) anni ed è

rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente in particolare compete:

provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 14 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
la redazione dei libri verbali nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 15 Il Comitato esecutivo ed il Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato esecutivo ed il Comitato Tecnico-scientifico sono rispettivamente composti da un numero dispari e con un massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra i non associati.

2. Al Comitato esecutivo compete esplicitare le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

3. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

4. Il Comitato Tecnico-scientifico:

- a) dura in carica tre anni e ne fanno parte studiosi ed operatori, anche stranieri, competenti nei vari settori attinenti alle finalità statutarie. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica;
- b) ha funzione consultiva, formula pareri, proposte, raccomandazioni ed esprime una valutazione tecnica sui programmi e sui risultati scientifici dell'attività dell'Associazione;
- c) si riunisce su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno. Alle sue riunioni interviene il Segretario, che riferisce in merito ai programmi d'attività dell'Associazione e redige i verbali dei lavori.

Art. 16 Il collegio dei Revisori dei conti ed il collegio dei Probiviri

Il collegio dei Revisori dei conti ed il collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rispettivamente composti da un numero dispari e con un massimo di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea anche fra i non associati.

Al collegio dei Revisori dei conti compete verificare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Al collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere esclusivamente eventuali controversie di cui all'art. 6 (sei), lett. c), del presente statuto. Esso decide in base ad equità e giustizia.

Art. 17 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, ed il libro degli aderenti all'Associazione.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, lasciti e/o donazioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione oltre che dalle quote associative come determinate periodicamente dal consiglio direttivo.
2. Il fondo comune di dotazione iniziale dell'Associazione é costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dei versamenti e contributi effettuati dai soci fondatori originari, dei versamenti e contributi ulteriori effettuati da detti soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono e aderiranno all'Associazione;
 - dei redditi o dei frutti derivanti dal suo patrimonio;
 - delle erogazioni liberali;
 - dei contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - dei contributi di organismi internazionali;
 - dei rimborsi derivanti da convenzioni;
 - dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo comune di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
8. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 19 Esercizio finanziario - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, deve essere redatto con

chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.

5. Avanzi di gestione: all'Associazione é vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni associative non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Associazione ha gli obblighi di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

3. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Clausola di conciliazione

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, nonché gli atti e regolamenti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione.

Art. 22 - Norme residuali

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'assemblea dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

2. I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi nell'ambito delle proprie funzioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il consiglio direttivo a stabilire quale applicare.

3. Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto si intendono validamente eseguite anche a mezzo di posta elettronica, ancorché non certificata, ma con prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 23 - Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle leggi, ai regolamenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roma, 3 maggio 2017



